

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

1) Costituzione e sede

È costituita l'Associazione culturale e scientifica denominata Associazione Italiana Fertilizzanti con sede a Mira (VE) in via Alfieri 14; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi e/o simili nonché partecipare ad enti con scopi sociali e/o umanitari.

3) Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata ma potrà essere sciolta, oltre che per motivi di legge, con deliberazione a maggioranza assembleare.

4) Scopi dell'associazione

L'associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale e scientifica al fine di sollecitare, nei confronti di tutte le categorie ed istituzioni private e pubbliche interessate, la gestione razionale e consapevole dei fertilizzanti in tutte le fasi del loro ciclo, ovvero dalla ricerca scientifica di base e applicativa alla produzione, dalla distribuzione e commercio sino al loro impiego, anche al fine di ridurre l'impatto ambientale.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale. I soci potranno anche fruire di attività e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà sia a livello nazionale che internazionale, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

- Organizza e sostiene manifestazioni e iniziative culturali, scientifiche, tecniche e divulgative, anche con attività editoriali, e convegni di interesse per i soci nonché corsi di preparazione e servizi di informazione ed assistenza ai soci.
- Sviluppa e mantiene relazioni e collaborazioni con enti e/o istituzioni di qualsiasi natura impegnate nei medesimi settori; rappresenta gli associati e le loro istanze nelle opportune sedi.
- Promuove iniziative finalizzate allo studio e alla riso-

luzione di problemi attinenti allo scopo dell'associazione.

- Fornisce assistenza normativa e contrattualistica relative ai fertilizzanti.
- Aiuta il conseguimento, in proprio o mediante assistenza ai Soci, di agevolazioni e provvidenze previste da leggi, Regolamenti e norme di enti, di aziende ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali.

Soci

5) Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri nonché enti pubblici e privati, senza alcuna distinzione, che abbiano in comune l'obiettivo di perseguire gli scopi dell'associazione. Le persone giuridiche faranno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante che potrà altresì essere socio anche a titolo personale.

6) Categorie

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Benemeriti;
- c) Soci Sostenitori.

Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Soci Benemeriti: quelli che operano direttamente ed attivamente nell'ambito di attività pubbliche o private, attinenti gli scopi dell'associazione e la sua attività, nonché quelli che abbiano comunque giovato all'Associazione con donazioni o con la loro attività. La qualifica di Socio Benemerito viene riconosciuta annualmente dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori: la qualità di socio sostenitore comporta solo la possibilità di partecipare alle attività associative, di ricevere informazioni periodiche sullo stato dei progetti in essere, di usufruire delle agevolazioni riservate ai soci, dei servizi e benefici associativi; pertanto sono privi di diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea. Tale quota, non frazionabile, può essere diversificata a seconda della categoria di socio o tra persone fisiche e persone giuridiche.

7) Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci Benemeriti avviene su proposta del consiglio direttivo ed accettazione del socio stesso.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene su domanda scritta degli interessati che ne specificheranno le generalità complete e l'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo con le modalità fissate da successivo regolamento interno.

8) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno.

9) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Assemblea

10) Convocazione dell'Assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori ed i soci Benemeriti.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre) per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e Benemeriti nel loro insieme.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata ai soci aventi diritto o mediante posta elettronica oppure a mezzo di organi di stampa riferibili all'associazione.

In mancanza di regolare convocazione, le Assemblee saranno validamente costituite con l'intervento di tutti i

componenti.

11) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e Benemeriti e comunque con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e Benemeriti e comunque con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da altra persona designata dall'assemblea.

Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Le votazioni potranno essere effettuate anche a mezzo del servizio postale ovvero con l'utilizzo della posta elettronica con le modalità che saranno individuate dal consiglio direttivo che adotterà un regolamento interno.

Il presidente dell'assemblea nomina tra i soci un segretario il quale avrà il compito di redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee, e, quando necessario, due scrutatori.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe, provvedendo poi alla sottoscrizione del verbale.

12) Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
 - a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, sul bilancio preventivo e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed eventualmente il vice presidente;
 - c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

- in sede straordinaria
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento di sede dell'associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Consiglio Direttivo

13) Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) deliberare sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso.

Ai consiglieri ed al presidente può spettare, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dell'Assemblea all'atto della loro nomina o successivamente.

14) Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'assemblea ordinaria e scelti tra i soci fondatori e benemeriti, fermo restando che almeno due dei soci fondatori sono di diritto componenti del consiglio direttivo.

La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la decadenza da membro del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può essere nominato fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato per un triennio. In tale ultimo caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il presidente convoca il consiglio direttivo e lo presiede. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente o dal membro più anziano per associazione o, in caso di pari anzianità di associazione, più anziano per età.

15) Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima, oppure mediante posta elettronica con e-mail inviata almeno cinque giorni prima; la riunione sarà valida anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti del consiglio direttivo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Presidente

16) Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

17) Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato per un triennio. In tale ultimo caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Finanze e Patrimonio

18) Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura stabilita dall'assemblea ordinaria per ciascuna categoria di soci, con precisazione che la quota di iscrizione dei soci sostenitori è volontaria oltre ad un minimo pari ad 1/5 (un quinto) della quota di iscrizione dei soci Benemeriti;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) dai versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti di ogni genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

19) Rendiconto

Il rendiconto economico e finanziario verrà redatto e approvato annualmente, secondo quanto indicato agli articoli 10, 12 e 13.

20) Utili o avanzi di gestione

L'associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

21) Diritto dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Nome finali e generali

22) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

23) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

24) Trasmissione di quote o contributi

Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

25) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

26) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.